



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio Fallimenti

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente relatore
dott. Marcello Pisanu	Giudice
dott. Silvia Casarino	Giudice

LETTO il ricorso presentato in data 22.04.2014 da:

società ILED SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore dott. Carlo MILANO

con sede legale in Caramagna Piemonte via Europa n. 20;

rappresentata e difesa dagli avv. Sergio FULCO, Matteo MENGONI e Franco LAZZARONE

Diretto

alla ammissione alla procedura di **CONCORDATO PREVENTIVO** ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 161 e seguenti L.F.;

RICHIAMATO il provvedimento in data 15.05.2014 con il quale venivano richieste integrazioni e chiarimenti ex art. 163 I comma LF;

LETTA la memoria integrativa tempestivamente depositata il 04.06.2014 e la ulteriore memoria difensiva depositata alla udienza del 29.07.2014;

SENTITE le parti alla udienza del 29.07.2014;

SENTITO il giudice relatore;

ha emesso il seguente

DECRETO

PREMESSA.

La società veniva costituita in data 10 gennaio 1992 per notaio dott. Alberto Siffredi.

La Società ha attualmente il seguente oggetto sociale: *“L’attività di impresa di costruzioni edili di qualsiasi tipo e specie, pubbliche e private, la realizzazione di opere di urbanizzazione di ogni grado nonché di tutte quelle complementari od anche solo accessorie all’attività edile in genere; la realizzazione sia in proprio che per*



conto terzi di immobili di qualsiasi tipo e specie, la loro gestione e commercializzazione; l'assunzione di incarichi di intermediazione commerciale di qualsiasi tipo e specie, nonché operare in qualità di commissionaria e/o concessionaria."

In data 11 febbraio 2014, a seguito della rinuncia alla procedura di concordato preventivo R.G. 3/2013, l'assemblea deliberava la messa in liquidazione della Società essendo venuti meno gli effetti prodotti dal deposito della domanda ai sensi dell'art. 182-*sexies* l.fall. ed nominava liquidatore il Dott. Carlo Milani. L'incarico della revisione e del controllo contabile è affidato al Sindaco Unico, Dott. Diego Testa, nominato con atto del 20 settembre 2012 ed in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2014.

Il Capitale Sociale, pari a 400.000 euro, deliberato, interamente sottoscritto e versato da parte dei soci della Società, è così ripartito:

Cognome e Nome	Capitale in euro	Quota
Abrate Osvaldo	150.000	37,50%
Abrate Mauro	90.000	22,50%
Costantino Antonio	90.000	22,50%
Bertoglio Franca	26.640	6,66%
Abrate Marco	23.360	5,84%
Abrate Celeste	20.000	5,00%

A seguito della situazione di crisi, la società provvedeva a depositare in data 7.09.2013 ricorso per concordato preventivo (presso il Tribunale di Saluzzo, accorpato dal 13.09.2013 al Tribunale di Cuneo); a seguito di provvedimento ai sensi dell'art. 162 I comma LF emesso dal Tribunale di Cuneo in data 1.10.2013, la società depositava le integrazioni richieste e con decreto in data 6.11.2013 veniva aperto il procedimento di concordato preventivo con la nomina a Commissario Giudiziario del dott. Luca BONGIOANNI e fissazione al 5.12.2013 dell'adunanza dei creditori per la votazione. Tale data veniva rinviata dapprima al 23.01.2014 e poi al 20.02.2014.

In data 6.02.2014 la società depositava atto di rinuncia al concordato preventivo, attesa la difficoltà di adeguare il piano stesso alla pronuncia della Cassazione n. 24970/13 e alla necessità di appostare al privilegio alcuni creditori fornitori.

In data 21.03.2014 la società cedeva ad ANIMO INVESTMENTS LUX S.A. la partecipazione detenuta in ILED COSTRUZIONI SRL (alla quale il 15.03.2013 aveva affittato l'azienda) mantenendo tuttavia la proprietà dell'azienda, ancora condotta in affitto della ILED COSTRUZIONI SRL.

In data 22.04.2014 la società presentava nuovo piano concordatario; con provvedimento in data 15.05.2014 il tribunale evidenziava alcune criticità della proposta concedendo termine di giorni 15



per la integrazione / modificazione del piano e fissando udienza al 19.06.2014; tale udienza veniva poi rinviata al 29.07.2014 (udienza di comparizione della prefallimentare introdotta con ricorso depositato in data 12.06.2014).

La società depositava memoria integrativa tempestivamente e modificava ulteriormente la proposta alla udienza del 29.07.2014.

LA PROPOSTA.

Regolarità formale

Sotto il profilo formale, la domanda appare coerente con le previsioni di cui all'art. 161 LF:

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto anche dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; alla domanda sono allegati o contenuti nel corpo del ricorso i documenti di cui all'art. 161 LF.

Il piano e la documentazione sono accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

La società ha sicuramente carattere commerciale e si trova quantomeno in stato di crisi; la competenza è correttamente individuata in relazione alla sede della società.

Contenuto.

La società presenta ai creditori un piano strutturato nel seguente modo (pag. 32 e seguenti della proposta):

Il piano pone le proprie basi su cinque punti cardine di seguito elencati: (i) il progressivo incasso dei crediti della Società, (ii) l'impiego delle risorse liquide disponibili, (iii) la dismissione delle attrezzature e degli automezzi non inseriti nell'azienda, (iv) la dismissione dei beni immobili e, da ultimo, (v) la cessione dell'azienda ad Iled Costruzioni S.r.l o ad altro miglior offerente

Progressivo incasso dei crediti commerciali.

Tra le voci determinanti nella liquidazione dell'attivo, volto alla migliore soddisfazione del ceto creditorio sulla base della proposta e del piano, è previsto l'incasso dei crediti commerciali al netto delle svalutazioni operate, come precedentemente esposte.

La dismissione delle attrezzature e degli automezzi

La Società prevede di procedere con la liquidazione atomistica delle attrezzature e degli automezzi non inclusi nell'azienda, entro l'anno 2016, per mezzo di idonee procedure di vendita competitiva.

La dismissione dei beni immobili

La Società prevede di poter dismettere l'intero compendio immobiliare entro l'anno 2016 per mezzo di idonee procedure di vendita competitiva.



La cessione dell'azienda ad Iled Costruzioni

Il piano prevede la cessione dell'azienda ad Iled Costruzioni S.r.l. attualmente controllata al 100% da Animo Investments Lux S.A., così come da offerta irrevocabile di acquisto formalizzata dal socio unico della stessa in data 21 marzo 2014. Il prezzo previsto per l'acquisto dell'azienda è fissato in complessivi euro 1.100.000 e verrà corrisposto in un'unica soluzione all'atto della cessione mediante emissione di titoli obbligazionari Zero Coupon con scadenza 12 anni, ciascuno del valore di facciata di euro 59.000 che si intenderanno negoziati all'atto della emissione ad euro 50.000 in considerazione di un rendimento annuo in ragione dell'1,5% () (di seguito "Titoli").

L'attivo ricavabile dalle azioni di cui sopra è dunque così costituito, nella proposta della società:

	Contabile	Rettificato	Piano
Disponibilità Liquide	361.393	358.214	358.214
Crediti Commerciali	3.138.095	2.436.942	2.436.942
Crediti Diversi	61.099	65.000	65.000
Altre attività non imm.	10.320	10.320	10.320
Crediti Tributarî	6.336	-	-
Immobilizzazioni Materiali	1.218.391	1.058.815	808.815
Immobilizzazioni Immateriali	771	-	-
Immobilizzazioni Finanziarie	12.069	10.000	10.000
Rimanenze di Magazzino	25.780	18.000	18.000
Ratei e risconti attivi	-	-	-
Redditi su immobili	-	51.000	51.000
Affitto d'azienda	-	51.000	51.000
Vendita Azienda	-	-	1.100.000
	4.834.253	4.059.291	4.909.291

L'attivo è costituito, in particolare, e per le poste più significative, da

- Disponibilità di cassa e saldi attivi di c/c;
- Crediti verso clienti: appostati per euro 6.857.725 sono stati verificati e svalutati prudenzialmente, con conseguente aumento del fondo svalutazione sino a euro 4.392.096; in detta posta rientra il credito verso la partecipata IMMO.ILED SRL, in relazione alla quale, successivamente al deposito del ricorso è stato omologato l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis LF che prevede il soddisfacimento del credito ILED SRL per l'importo di euro 220.000,00
- Immobilizzazione materiali costituite da **A-**: 1) fabbricato produttivo con annessa abitazione custode ed area esterna di pertinenza, valutata dal perito della procedura precedente di concordato preventivo (geom. Marco Frandino) in euro 592.665,00; 2) alloggio di civile abitazione in Bra via Magenta n. 4 valutato dal geom. Frandino in euro 90.600,00 e 3) alloggio di civile abitazione in Bra via Gabotto n. 25 valutato in euro 66.550,00; gli alloggi sono condotti in locazione ai signori Lavalle e Degrà; **B-**: 1) attrezzature, macchinari e automezzi in affitto di azienda alla ILED COSTRUZIONI valutati dal geom. Frandino in euro 250.000,00 (e valorizzati nell'ambito della offerta di



acquisto di azienda); 2) attrezzature, macchinari e automezzi ancora in disponibilità di ILED SRL valutati dal geom. Frandino in euro 26.000,00; 3) autocarro valutato dal geom. Botanica in euro 30.000,00.

- Vendita dell'azienda alla ANIMO INVESTMENTS LUX S.A. appostata per l'importo di cui alla offerta di acquisto: *Il prezzo previsto per l'acquisto dell'azienda è fissato in complessivi euro 1.100.000 e verrà corrisposto in un'unica soluzione all'atto della cessione mediante emissione di titoli obbligazionari Zero Coupon con scadenza 12 anni, ciascuno del valore di facciata di euro 59.000 che si intenderanno negoziati all'atto della emissione ad euro 50.000 in considerazione di un rendimento annuo in ragione dell'1,5%, e quindi non in denaro.*

Tale attivo concordatario viene prospettato come sufficiente al soddisfo dei creditori secondo la seguente proposta originaria (vedi successive modifiche):

- a) *il pagamento **integrale** delle spese di giustizia all'omologazione;*
- b) *il pagamento **integrale** dei crediti prededucibili, entro 120 giorni dall'omologazione;*
- c) *il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione nei limiti della capienza dei beni sui quali tali cause insistono secondo quanto di seguito indicato:*

(i) Creditori con garanzia ipotecaria (volontaria o giudiziale):
pagamento del creditore ipotecario di grado più elevato (BCC Cherasco) fino alla capienza dei beni sui quali insiste il privilegio (euro 750.000) mediante attribuzione dei Titoli, con contestuale cancellazione delle ipoteche.

Degrado al chirografo, alla classe "Istituti Bancari e Finanziari", per la quota di credito non soddisfatta stante l'incapienza dei beni, così come da relazione giurata del Dott. Alessandro Reborà

(ii) Altri creditori privilegiati:
pagamento integrale, inclusi interessi legali sino all'effettivo pagamento, fino al 17° grado di privilegio.

Pagamento in misura del 22,87%, così come da relazione giurata del Dott. Alessandro Reborà dei crediti collocati al 18° grado di privilegio e degrado a rango chirografario della residua quota non soddisfatta integralmente.

Degrado a rango chirografario dei crediti di grado successivo al 18° in quanto non soddisfatti dal patrimonio sociale in caso di liquidazione, così come da relazione giurata del Dott. Alessandro Reborà;

- d) *il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati per la parte degradata al chirografo, mediante l'attribuzione agli stessi dell'attivo che residuerà una volta pagati i crediti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) suddivisi nelle seguenti classi:*

Classe 1 - IVA e ritenute operate e non versate: soddisfazione 100,00%



La classe raggruppa i crediti per Imposta sul Valore Aggiunto e ritenute operate e non versate in linea capitale (non integralmente soddisfatti come descritto al precedente punto c) che saranno pagati mediante allocazione del surplus concordatario, considerato dalla giurisprudenza prevalente alla stregua di "finanza esterna" e, conseguentemente, nella disponibilità della Società nella formulazione della proposta.

Classe 2 - Istituti Bancari e Finanziari: soddisfazione 5,31%

La classe raggruppa i crediti chirografari verso istituti bancari e finanziari, inclusi i crediti verso gli stessi collocati al chirografo a seguito di degrado dal rango privilegiato.

Tali crediti verranno soddisfatti nella misura del 5,31% con le seguenti modalità:

- (i) assegnazione dei Titoli che residueranno una volta soddisfatto il creditore di cui alla precedente lett. c)(i);
- (ii) pagamento con mezzi liquidi per l'eventuale differenza positiva tra il credito di soddisfazione concordataria (5,31%) e quanto soddisfatto mediante l'attribuzione dei titoli obbligazionari di cui al precedente punto (i).

Ai fini della determinazione della percentuale di soddisfazione alla classe viene attribuito un peso pari a 1.

Classe 3 - Altri creditori: soddisfazione 5,31%

La classe raggruppa i creditori chirografari ab origine o che hanno assunto tale rango a seguito di degrado del privilegio e non rientranti nelle Classi 1 e 2.

Il pagamento avverrà mediante l'attribuzione di mezzi liquidi rinvenuti dall'esecuzione del piano.

Ai fini della determinazione della percentuale di soddisfazione alla classe viene attribuito un peso pari a 1;

- e) la cessione dei beni tramite il piano comporterà, fatto salvo quanto previsto in tema di risoluzione, l'inesigibilità dei crediti residui nei confronti della Società in deroga al disposto dell'art. 1984 c.c.;
- f) trattandosi di una proposta di concordato da realizzarsi per il tramite della cessione dei beni secondo le regole dell'art. 1977 e ss. c.c., la misura di soddisfazione dei creditori è sottoposta all'alea del realizzo dei beni;

Riassuntivamente, viene presentato il seguente prospetto



	Piano
Disponibilità Liquide	358.214
Crediti Commerciali	2.436.942
Crediti Diversi	65.000
Altre attività non imm.	10.320
Immobilizzazioni Materiali	808.815
Immobilizzazioni Finanziarie	10.000
Rimanenze di Magazzino	18.000
Redditi su immobili	51.000
Affitto d'azienda	51.000
Vendita Azienda	1.100.000

4.909.291

Privilegi Immobiliari				
2808 e ss cc	Banche	(1.840.675)	40,75%	(750.000)

4.159.291

Predeuzione				
Spese di Giustizia		(120.000)	100,00%	(120.000)
Advisor		(150.500)	100,00%	(150.500)
Attestatore		(155.000)	100,00%	(155.000)

3.733.791

Privilegi Mobiliari				
2755 cc	Professionisti	(93.786)	100,00%	(93.786)
	Dipendenti	(826.049)	100,00%	(826.049)
2751-bis c.1 n. 1	Previdenziali	(17.237)	100,00%	(17.237)
	Debiti Diversi	(517)	100,00%	(517)
2751-bis c.1 n. 2	Professionisti	(147.820)	100,00%	(147.820)
2751-bis c.1 n. 5	Artigiani e Cooperative	(1.280.293)	100,00%	(1.280.293)
2753 cc	Previdenziali	(239.709)	100,00%	(239.709)
2758 cc	Rivalsa Iva	(2.222)	100,00%	(2.222)
2754 cc	Previdenziali	(63.716)	100,00%	(63.716)
2752, c.1	Tributari	(928.750)	22,87%	(212.441)
2752, c.3	Tributari	(295.686)	0,00%	-
2752, c.4	Tributari	(49.875)	0,00%	-

850.000

Chirografo				
Classe 1	TNF	(314.978)	100,00%	(314.978)
Classe 2	Banche	(3.210.219)	5,31%	(170.339)
Classe 3	Altri Creditori	(6.872.820)	5,31%	(364.683)

-



I tempi di soddisfazione sono riassunti come segue:

	Piano	2014	2015	2016
Disponibilità Liquide	358.214	358.214	-	-
Crediti Commerciali	2.436.942	1.831.942	605.000	-
Crediti Diversi	65.000	65.000	-	-
Altre attività non imm.	10.320	10.320	-	-
Immobilizzazioni Materiali	808.815	33.000	-	775.815
Immobilizzazioni Finanziarie	10.000	10.000	-	-
Rimanenze di Magazzino	18.000	-	-	18.000
Redditi su Immobili	51.000	51.000	-	-
Affitto d'azienda	51.000	51.000	-	-
Vendita Azienda	1.100.000	1.100.000	-	-
	4.909.291	3.510.476	605.000	793.815
Privilegi Immobiliari				
2808 e ss cc Banche	(750.000)	(750.000)	-	-
	4.159.291	2.760.476	605.000	793.815
Predeuzione				
Spese di Giustizia	(120.000)	(120.000)	-	-
Advisor	(150.500)	(150.500)	-	-
Attestatore	(155.000)	(68.333)	(43.333)	(43.333)
	3.733.791	2.421.643	561.667	750.482
Privilegi Mobiliari				
2755 cc Professionisti	(93.786)	(93.786)	-	-
Dipendenti	(826.049)	(826.049)	-	-
2751-bis c.1 n. 1 Previdenziali	(17.237)	(17.237)	-	-
Debiti Diversi	(517)	(517)	-	-
2751-bis c.1 n. 2 Professionisti	(147.820)	(147.820)	-	-
2751-bis c.1 n. 5 Artigiani e Cooperative	(1.280.293)	(1.186.234)	(94.059)	-
2753 cc Previdenziali	(239.709)	-	(239.709)	-
2758 cc Rivalsa Iva	(2.222)	-	(2.222)	-
2754 cc Previdenziali	(63.716)	-	(63.716)	-
2752, c.1 Tributari	(212.441)	-	(161.960)	(50.482)
2752, c.3 Tributari	-	-	-	-
2752, c.4 Tributari	-	-	-	-
	850.000	150.000	-	700.000
Chirografo				
Classe 1 TNF	(314.978)	-	-	(314.978)
Classe 2 Banche	(170.339)	(150.000)	-	(20.339)
Classe 3 Altri Creditori	(364.683)	-	-	(364.683)
	-	-	-	(0)

VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI AMMISSIONE.

È noto che, come precisato dalla Corte di Cassazione a SSUU (sentenza n. 1521 del 23.01.2013) *Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Nel concordato preventivo*



l'autorità giudiziaria è chiamata a garantire che il procedimento si svolga nel rispetto delle regole, che la proposta sia idonea a realizzare in concreto la causa del procedimento, ad accertare la fattibilità giuridica della proposta ed infine a verificare l'effettiva idoneità della procedura a realizzare la causa in concreto. Esula invece dal controllo giudiziario l'aspetto economico della proposta, sulla sua convenienza, sulla realizzabilità dell'attivo e sulla misura di soddisfacimento percentuale. (vedi anche Cass. Civile sentenza n. 13083 del 27.05.2013: In tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica; vedi Cass. Civile sentenza n. 24970 del 6.11.2013: In sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano di concordato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Pertanto il sindacato del giudice non si estende alla fattibilità economica quando la sua analisi comporti rilievi di carattere prognostico, per loro natura opinabili e suscettibili di errore. È dunque di esclusiva competenza dei creditori la valutazione circa la probabilità che si realizzino o meno eventi determinanti per il successo del piano di soluzione della crisi.

In conclusione, dunque, **competete al tribunale** un controllo di legalità che si manifesta nella verifica (di uguale contenuto in ogni fase del concordato preventivo) della fattibilità giuridica del concordato, la quale attiene -per un verso- al profilo processuale (controllo sul rispetto delle regole processuali e sulla corretta e completa informazione dei creditori affinché essi, nell'espressione del voto, possano manifestare un consenso informato) e -per altro verso- alla verifica sulla esistenza (al momento della presentazione della proposta) e persistenza (dopo l'ammissione) della "causa" del concordato, da valutarsi in modo differenziato a seconda del tipo di concordato proposto, ma consistente sempre nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. Compete invece ai **creditori** formulare un giudizio in ordine alla convenienza economica della soluzione prospettata, che a sua volta presuppone una valutazione prognostica in ordine alla fattibilità economica del piano; sui creditori, in sostanza, incombe il rischio della effettiva realizzabilità del piano, sicché sono loro e non il tribunale a dover valutare (previa informazione completa e corretta che il giudice deve garantire loro) la verosimiglianza dell'esito della proposta e la sua



convenienza rispetto ad altre soluzioni, e sono essi a farsi carico della prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore.

Nel caso di specie, ribadita la correttezza formale e completezza della domanda e dei documenti allegati, deve ritenersi che la società abbia, infine, chiarito/integrato/ modificato il piano superando così le criticità che erano state evidenziate dal Tribunale nel suo provvedimento in data 15.05.2014, che erano del seguente tenore letterale:

- 1. trattamento creditore ipotecario di primo grado (BCC CHERASCO):** a quanto si può comprendere dal piano, i creditori privilegiati ipotecari sono pagati nei limiti del valore dei beni immobili sui quali si esercita la prelazione ipotecaria, pari a € 750.000,00 come da valutazione dell'esperto della precedente procedura concordataria, geom. Marco Frandino; la quota di credito residua viene falcidiata (vedi relazione ex art. 160 II comma LF) e inserita nella classe 2 dei creditori chirografari.

Il Tribunale evidenzia che, tuttavia, il pagamento a favore del creditore ipotecario di primo grado nei limiti del valore del bene sul quale l'ipoteca è iscritta avviene non con il ricavato dalla vendita di detto bene (e, temporalmente, quando sia liquidato il bene immobile), ma viene "soddisfatto" con l'attribuzione di titoli, ossia di "titoli obbligazionari zero coupon emessi dalla società ANIMO INVESTMENTS LUX S.A. con scadenza 12 anni dall'emissione";

- 2. pagamento altri creditori privilegiati:** se si è ben compreso il piano, i creditori collocati dal 18° grado in poi sono falcidiati e pagati nella misura del 22,87% "in quanto non soddisfatti dal patrimonio sociale in caso di liquidazione"; la residua quota è collocata al chirografo (con pagamento al 5,31% -salvo per i debiti IVA e ritenute operate e non versate, pagate integralmente per la differenza collocata al chirografo) nella classe 3.

Il Tribunale evidenzia che: **1)** non è stato specificato se il pagamento integrale fino al 17° grado avverrà con liquidità provenienti da incasso crediti e/o cessione beni mobili ed immobili oppure con l'attribuzione di titoli obbligazionari; **2)** è specificato che la quota falcidiata dei debiti per IVA e ritenute –al chirografo ma soddisfatta per intero- sarà "pagata" con il surplus concordatario, ossia –se si è ben compreso- con titoli obbligazionari emessi dalla ANIMO e costituenti il "prezzo" dell'azienda; ma se così è, difficilmente potrà considerarsi pagamento integrale di debiti erariali l'assegnazione delle obbligazioni a 12 anni; **3)** la falcidia dei crediti privilegiati viene così giustificata dalla relazione ex art. 160 II comma LF: La Società, aderendo alla consolidata giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha previsto di soddisfare integralmente iva e ritenute. Condividendo tale impostazione, il sottoscritto ha ritenuto di doversi soffermare sulla verifica del rispetto delle due condizioni impositive che sancisce il disposto dell'art. 160 secondo comma l.f. ossia che i creditori muniti di privilegio non soddisfatti integralmente vengano soddisfatti "in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione" nonché che "Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione." Quanto alla prima condizione, la stessa è soddisfatta, come



verificato dalle tabelle che di seguito si riportano. Infatti, in caso di liquidazione [fallimentare] il surplus derivante dalla cessione dell'azienda, oggetto di offerta irrevocabile subordinata all'omologazione del concordato preventivo, non sarebbe disponibile e, conseguentemente, i creditori muniti di privilegio verrebbero soddisfatti integralmente sino al 18° grado che troverebbe capienza nei beni dell'azienda solo esclusivamente per il 23%, e così i gradi successivi non troverebbero alcuna capienza nell'attivo sociale. Relativamente, invece, alla prescrizione di non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione va considerato che il surplus concordatario, poiché non disponibile nel patrimonio sociale alla data di riferimento, sia da considerarsi risorsa rinveniente esclusivamente in caso di esecuzione del concordato preventivo e che pertanto rientri nella libera disponibilità della società e così, conseguentemente, lo stesso possa essere oggetto di libera allocazione nell'ambito della proposta verso il ceto creditorio. Tale si allinea anche a pronunciamenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto un tale principio in casi analoghi (Trib. Monza, 15 novembre 2011, in www.ilcaso.it, Pres. Est. Alida Paluchowski). Pare plausibile infatti riconoscere che, anche se il surplus derivante dalla cessione della azienda sia comunque riconducibile al patrimonio sociale, tale attivo è specifica conseguenza del piano e della sua esecuzione, e che esso non esiste in sé e potrà venire ad esistenza solo e in quanto il piano si possa realizzare.

L'impostazione, seppure fosse condivisibile in diritto, considera tuttavia l'azienda come una posta attiva prima di autonomo valore in caso di fallimento, in quanto corrispondente esclusivamente al valore delle attrezzature; atteso che peraltro l'azienda è in capo alla società ILED SRL ed è concessa in affitto alla ILED COSTRUZIONI SRL, sicché ha un suo valore intrinseco che prescinde e supera il valore atomistico dei beni strumentali, non appare corretto considerare l'intera differenza tra quanto offerto dalla ANIMO e quanto è il valore delle attrezzature come "surplus concordatario", posto a fondamento della giustificata falcidia e della attribuzione, come nuova finanza, al pagamento integrale di IVA e ritenute.

3. In relazione alla **istanza di scioglimento ex art. 169 bis LF**: la giustificazione posta a fondamento della istanza (non vi è alcun interesse al suo mantenimento dal quale deriverebbero solamente canoni da pagare in prededuzione) appare laconica al punto da non consentire al Tribunale alcuna valutazione; inoltre, nulla è stato specificato in relazione al disposto dell'art. 169 bis II comma LF e al collocamento del relativo credito.

La società, infatti, nella prima memoria integrativa depositata il 04.06.2014 precisava:

- Che i creditori privilegiati (con esclusione di BCC CHERASCO, ipotecaria) sarebbero stati pagati con mezzi liquidi derivanti dalle disponibilità di cassa, dal progressivo incasso dei crediti commerciali della società e, infine, dalla dismissione degli altri beni (mobili ed immobili) di proprietà di ILED SRL;
- Che anche i creditori privilegiati per la parte falcidiata e i crediti chirografari di cui alle classi 1) – IVA e RITENUTE operate e non versate- e 3) –altri creditori- sarebbero stati pagati con mezzi liquidi, riservando alla classe 2) –Istituti bancari e finanziari- la



soddisfazione mediante assegnazione delle obbligazioni residue dopo il soddisfacimento del credito ipotecario per la parte non falciata (euro 750.000,00);

- Che la valorizzazione della azienda nella proposta concordataria (e la sua qualificazione come “nuova finanza” liberamente utilizzabile dal proponente) derivava dalla considerazione che ILED SRL *opera in un settore in cui le commesse vengono ottenute a seguito di aggiudicazione di gare di appalto, per la partecipazione alle quali la società non possiede brevetti o know how idonei a conferirle vantaggi competitivi sul mercato, sicché non esiste una posta immateriale suscettibile di valutazione autonoma rispetto ai beni strumentali*; coerentemente, quindi, la differenza tra il prezzo offerto dalla ANIMO e la valutazione delle attrezzature oggetto di affitto di azienda viene considerato come surplus concordatario.

Quanto alla prima obiezione, la società dapprima sottolineava come l'art. 160 LF consenta di prospettare ai creditori un piano che preveda non il pagamento, ma il soddisfacimento dei crediti con qualsiasi forma, ivi compresa l'assegnazione agli stessi di obbligazioni o altri strumenti finanziari, mentre l'art. 160 II comma LF si limita a prevedere che *II. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione senza richiedere che il soddisfacimento derivi dal ricavato dalla vendita dei beni sui quali grava il privilegio.*

Orbene, il Tribunale, nel suo provvedimento 15.05.2014 non ha ritenuto sussistente in sé un divieto di soddisfare i creditori con mezzi diversi dal denaro ricavato dalla liquidazione dei beni costituente l'attivo concordatario, atteso che tale affermazione confliggerebbe con la disposizione di cui all'art. 160 LF, che consente al ricorrente di proporre ai creditori un piano concordatario “aperto”, comprensivo quindi di una soluzione che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Ciò che si è voluto sottolineare è che il piano proposto dalla ILED SRL contrasta, quanto alla collocazione e al trattamento previsto in favore del creditore ipotecario BCC CHERASCO, con il sopra riportato II comma dell'art. 160 LF laddove è evidente che, nel raffronto necessario tra trattamento concordatario e trattamento in caso di liquidazione fallimentare, il creditore in questione sarebbe soddisfatto parzialmente in entrambi i casi e nella medesima misura apparente (ossia nei limiti del valore del bene immobile sul quale si esercita il privilegio speciale), ma nella liquidazione fallimentare sarebbe pagato con il denaro ricavato dalla vendita del bene ipotecato a



suo favore dopo tale vendita, mentre nel concordato sarebbe “soddisfatto” (nella medesima nominale misura) con obbligazioni zero coupon con scadenza a 12 anni dall’emissione.

Ritiene il tribunale, concordemente alla più autorevole dottrina, che sia ben possibile che un piano concordatario preveda che il credito privilegiato sia soddisfatto non in denaro e non immediatamente, ma alla condizione che tale soddisfacimento non sia equiparato a pagamento di credito privilegiato, come tale privo del diritto di voto, imponendo così al creditore privilegiato un trattamento peggiore a quello a lui spettante nella liquidazione fallimentare senza possibilità di esprimere alcuna manifestazione di voto. La previsione di una “*datio in solutum*” è legittima anche nel caso di specie, ma soltanto nei limiti in cui non sia imposta al creditore garantito da ipoteca (o pegno) dal proponente e dal volere della maggioranza degli altri creditori, atteso che tale maggioranza non potrebbe imporsi, modificandola, sul contenuto della garanzia, che può essere modificata soltanto allorché e nei limiti in cui il valore del bene sia inferiore al credito garantito. Dunque, il creditore privilegiato, laddove sia soddisfatto con l’attribuzione di una utilità diversa dal denaro, non può considerarsi creditore privo del diritto di voto in quanto privilegiato (seppure per la parte non falcidiata in quanto coperta dal valore del bene), ma deve essergli riconosciuto il diritto di voto e deve essere collocato anche in apposita classe; tale soluzione consente al creditore privilegiato non solo falcidiato, ma soddisfatto con mezzi diversi dal ricavato dalla vendita del bene che costituisce garanzia del suo credito, di far valere la propria volontà in sede di votazione e di esprimere il suo eventuale dissenso anche in sede di giudizio di omologazione sottoponendo al giudice il profilo della convenienza del concordato, sicché il sacrificio del suo diritto di garanzia non deriva dalla volontà espressa dalla maggioranza dei creditori, ma dalla valutazione del tribunale.

Adeguandosi a tale impostazione, la società alla udienza del 29.07.2014 ha infine dichiarato che nulla osta alla collocazione del creditore BCC CHERASCO in apposita classe, con riconoscimento del diritto al voto., producendo dichiarazione dell’Istituto di credito manifestante la propria disponibilità a valutare la attribuzione dei titoli obbligazionari come soddisfacimento del proprio credito.

Classi dei creditori.

Come sopra riportato, sono state formate in origine n. 3 classi di creditori chirografari: 1) IVA e RITENUTE operate e non versate; 2) Istituti Bancari e Finanziari; 3) altri creditori.

In verità, al fine del voto deve osservarsi:

- Che la BCC CHERASCO per il credito di euro 750.000,00 (valore del bene oggetto di ipoteca) ha diritto di voto e rappresenta una classe a sé stante, correttamente formata;
- Che la classe 1) riguarda i crediti con privilegio generale falcidiato (dal grado 18° in poi) ma pagati integralmente con denaro liquido per rispetto dell’art. 182 ter LF, ormai



- pacificamente ritenuta regola sostanziale di trattamento del credito IVA e RITENUTE; tale classe, pertanto, non ha diritto di voto, atteso che il creditore viene integralmente pagato, anche se per una parte come privilegiato e per una parte come chirografario;
- Che correttamente sono state formate poi due distinte classi per i creditori chirografari con diritto di voto, atteso che la classe 2) raggruppa banche e istituti finanziari che vengono soddisfatti, per la parte falcidiata, nella medesima percentuale degli altri creditori chirografari, ma con obbligazioni ANIMO, mentre la classe 3) raggruppa tutti i residui crediti chirografari (originariamente tali o per la parte falcidiata dei crediti privilegiati) pagati nella medesima percentuale, ma con denaro.

Spese di procedura.

Le spese di procedura e in prededuzione sono ripartite nel seguente modo:

Spese in prededuzione	
Spese di giustizia (compenso commissario giudiziario)	120.000
Costi di consulenza predisposizione piano (advisor e attestatore)	150.500
Costi di liquidazione (liquidatore civilistico, liquidatore giudiziale, tenuta contabilità, spese legali, eventuali altre)	155.000
<i>Totale</i>	<i>425.5000</i>

Tali spese comprendono anche i compensi per i professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione della domanda; per tali compensi (dell'attestatore, del legale e del professionista) non è più invocabile il disposto dell'art. 182 quater che, al IV comma, stabiliva: *sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161 terzo comma, 182bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato*, atteso che la legge di conversione del DL n. 83/12 ha abrogato tale comma; attualmente, pertanto, il compenso dei professionisti che assistono la società nella predisposizione e presentazione del piano concordatario, ricade nella generale previsione di cui all'art. 111 II comma che qualifica come prededucibili i crediti sorti "in occasione o in funzione" di una delle procedure concorsuali, ivi compreso il concordato preventivo, senza alcuna dichiarazione specifica del tribunale in sede di ammissione al concordato.

Tenuto conto dell'ammontare preventivato delle sole spese di procedura e dei costi di liquidazione, si reputa di limitare il versamento di cui all'art. 163 II comma n. 4 alla percentuale



del 20% circa delle spese che prudenzialmente vengono previste per l'intera procedura, ossia alla somma di € 55.000,00.

Durata del piano

La società prospetta che la liquidazione dell'attivo e il pagamento delle passività possano essere esaurite entro la fine dell'anno 2016, con incasso dei crediti tra il 2014 e il 2015 e cessione degli altri beni entro il 2016.

Adempimenti. Termini processuali.

Entro i termini indicati nel dispositivo la società ricorrente dovrà provvedere, oltre al deposito della somma quale acconto per le spese della procedura, anche alla annotazione e alla presentazione dei libri contabili.

Scioglimento contratto ex art. 169 bis LF

Nel ricorso la società esponeva: *Ad oggi la Società ha in essere un contratto di leasing relativo ad una porzione dell'immobile sito in Caramagna Piemonte (CN), via Europa n. 20, catastalmente identificato al NCEU Fg. 14 Mapp. 665 sub. 1 (doc. 17), di cui chiede lo scioglimento ex art. 169-bis l.fall. in ragione del fatto che non vi è alcun interesse al suo mantenimento dal quale deriverebbero solamente canoni da pagare in prededuzione. Alla Data di Riferimento la società di leasing ha comunicato il debito in linea capitale residuo a scadere in euro 407.138,48.*

Richiesta di maggiori specificazioni, nella memoria integrativa la ricorrente spiegava che la valutazione dell'immobile come operata dal professionista della precedente procedura, geom. Frandino, è inferiore al debito in linea capitale per i canoni del contratto di leasing residuo alla data di riferimento, ossia al 31.12.2013, sicché la prosecuzione del contratto risulterebbe eccessivamente onerosa rispetto al valore del bene; la ricorrente ha poi precisato che l'equo indennizzo può essere ricompreso nel fondo rischi al chirografo, appostato per euro 250.000,00.

L'istanza, come sopra formulata e chiarita, appare fondata, tenuto conto che la società, se non si sciogliesse da detti contratti, rischierebbe di impegnarsi ad effettuare esborsi eccedenti il valore oggettivo dei beni mantenuti in uso, e per una durata eccessivamente lunga rispetto alle prospettive di liquidazione.

Visti gli articoli 160 e seguenti L.F.:

DICHIARA

Aperta la procedura di concordato preventivo della **società ILED SRL IN LIQUIDAZIONE** con sede legale in Caramagna Piemonte via Europa n. 20;

DELEGA

Alla procedura la d.ssa Roberta BONAUDI

NOMINA

Commissario Giudiziale il dott. Luca BONGIOANNI con studio in Cuneo, corso Nizza n. 22



ORDINA

La convocazione dei creditori in adunanza per il giorno del **23.09.2014 ore 13,30** avanti al giudice delegato presso il Tribunale di Cuneo, MANDANDO al Commissario Giudiziale per la comunicazione ai creditori del presente provvedimento e dell'avviso di cui all'art. 171 LF con le modalità stabilite dal II comma di tale norma, entro il termine del 20.11.2013;

STABILISCE

Che nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del presente decreto la società depositi presso la cancelleria del Tribunale la somma di **€ 55.000,00 pari al 20% delle spese** che si presumono necessarie per l'intera procedura, riservando al giudice delegato di determinare le modalità di versamento del residuo 80%;

INVITA

La società a preparare tempestivamente TUTTI i libri societari per l'annotazione di cui all'art. 170 L.F. predisponendovi, immediatamente sotto l'ultima scrittura anteriore al presente decreto, la seguente dicitura:

Con decreto in data 31 luglio 2014 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.

Il giudice delegato

d.ssa Roberta BONAUDI

IL CASO.it
DISPONE

Conseguentemente che la società presenti detti libri in cancelleria entro 5 giorni dalla notificazione del presente provvedimento per consentire al giudice delegato di apporre la propria firma, con successiva restituzione degli stessi alla società che li terrà a disposizione del giudice delegato e del Commissario Giudiziale.

AUTORIZZA

La società a sciogliersi dal contratto di leasing stipulato con BNP PARIBAS, relativo ad una porzione dell'immobile sito in Caramagna Piemonte (CN), via Europa n. 20, catastalmente identificato al NCEU Fg. 14 Mapp. 665 sub. 1;

MANDA

Alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L.F.

Cuneo, 31/07/2014

Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi

